

deliberazione n. 30

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO MARCHIGIANO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2011, N. 52

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 31/11, a iniziativa della Giunta regionale: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per l'anno scolastico 2012/2013. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138" dando la parola al Consigliere di maggioranza Rosalba

Ortenzi e al Consigliere di minoranza Franca Romagnoli, relatori della 1 Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di istruzione scolastica;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e i successivi decreti di attuazione;

Richiamato il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che verranno introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento Piano programmatico predisposto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge n. 133/2008;

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13, della citata legge 40/2007, riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione Tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica" che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010 n. 87: "Regola-

mento recante norme per il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010 n. 88: "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010 n. 89: "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

Visto il Regolamento del MPI del 22 agosto 2007, n. 139 che reca: "Norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", che, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dall'a.s. 2010-2011;

Visto l'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 concernente: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 2 del d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226" con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/05;

Visto il d.m. 4/2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma

4, lettere f/bis) e f/ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 297 del 9 febbraio 2000 relativa all' "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche. D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 19 dell'11 gennaio 2011 che ha ritenuto di impegnare gli Enti locali competenti per l'anno scolastico 2012/2013 a programmare soluzioni per le seguenti autonomie scolastiche sottodimensionate:

- Istituto Scolastico Comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo;
- Istituto Scolastico Comprensivo Luca della Robbia di Appignano;
- Direzione Didattica di Borgo Solestà di Ascoli Piceno;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria);

Considerato che il dimensionamento della rete scolastica deve essere ispirato ad una prospettiva di medio lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l'assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell'offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché l'attestazio-

ne dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il documento trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle Autonomie locali, contenente le diverse posizioni emerse in merito all'atto;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale:

DELIBERA

- 1) di stabilire che le Province, in riferimento ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, nell'ambito delle 21 figure tecniche professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e delle figure tecniche professionali che eventualmente saranno oggetto di futuri Accordi, raccolgano ciascuna sul proprio territorio i bisogni formativi per l'anno scolastico 2012/2013;
- 2) di stabilire che i Comuni interessati alle situazioni sospese di cui alla deliberazione 19/2011, provvedano al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, nella programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2012/2013;
- 3) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2012/2013 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Franca Romagnoli

Allegato A

Indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2012/2013

Il presente atto ha valore per la programmazione della rete scolastica nella Regione Marche per l'anno scolastico 2012/2013.

In attesa del completamento del processo legislativo occorre soddisfare l'esigenza di adeguare l'offerta educativa e formativa anche in coerenza con le dotazioni organiche determinate a livello centrale, pertanto con il presente atto si propongono interventi di programmazione che possono anche supportare la razionalizzazione e la conseguente allocazione ottimale delle risorse umane.

1) Criteri generali

- a) le istituzioni scolastiche, per mantenere l'autonomia, debbono avere un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) nelle istituzioni scolastiche site nei comuni classificati montani ai sensi della normativa statale vigente il numero minimo di alunni previsto dalla lettera a) può essere ridotto fino a 300 alunni;
- c) agli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto;
- d) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica devono essere costituiti istituti comprensivi di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
- e) l'unificazione o l'organizzazione degli istituti di II° grado e l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, si realizza, prioritariamente, tra istituti a medesima vocazione;
- f) nelle località di cui alla lettera b) che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado;
- g) la programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione n. 105 del 1 ottobre 2003 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo

138 del d.lgs 112/98 individuandoli nei bacini dei Centri per l'Impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202 e con deliberazione del 27 luglio 2009 n. 1214.

1.1) I Comuni competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa sia come dimensionamento delle Istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari:

- a) individuare le condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione di istituti comprensivi sulla cui formula dovrà essere progressivamente conformato il ciclo primario e secondario di primo grado. Nell'attuare tale disposizione i Comuni devono salvaguardare l'unitarietà dell'Istituto comprensivo, pertanto lo stesso plesso non può ospitare classi e/o sezioni di due Autonomie scolastiche;
- b) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- c) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- d) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- e) è possibile procedere a istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali) compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, logistiche e strutturali.

I Comuni devono verificare la possibilità di eliminare le pluriclassi nelle scuole primarie e procedere all'accorpamento di piccoli plessi di scuole a seguito di analisi della disponibilità di aule e di spazi (laboratori, palestra, ecc.) per ospitare gli alunni nel rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica e sicurezza.

1.2) Le Province competenti per Scuola secondaria di 2^a grado dovranno attenersi per la programmazione della rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, anche ai seguenti criteri particolari:

- a) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- b) verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- c) considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- d) considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole;
- e) conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento, rispettando le vocazioni produttive ed occupazionali espresse dal territorio stesso;

Le Province dovranno elaborare un piano di offerta formativa finalizzata al potenziamento del sistema di istruzione di secondo grado regionale, tenendo conto dell'attuale offerta di profili professionali, nonché delle future opportunità legate ai modelli di sviluppo regionale e provinciale.

Le Province nella individuazione di nuovi indirizzi di studio dovranno produrre un'analisi relativa:

- a) ai caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali,
- b) ad accordi tra Provincia, Istituti scolastici, Distretti produttivi e gli altri stakeholder del territorio;
- c) alle esperienze ed ai possibili sviluppi delle attività di alternanza scuola lavoro, al fine di raccordare maggiormente il sistema scolastico, il sistema della ricerca, il sistema dell'Istruzione e Istruzione e Formazione professionale con il mondo del lavoro.

Le Province inoltre dovranno produrre una valutazione sull'opportunità di concedere un nuovo indirizzo di studio in relazione alla popolazione scolastica, alla mobilità degli studenti, alla vocazione dell'istituto nel rispetto delle esigenze nel territorio.

Non è possibile istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale. Negli ambiti funzionali con popolazione superiore a n. 200.000 abitanti si possono istituire indirizzi già esistenti motivandone la necessità.

Ogni Provincia deve raccordarsi con le Province limitrofe per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

Nelle Istituzioni scolastiche sovradimensionate (sopra 900 alunni) nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla sop-

pressione di altri indirizzi ritenuti obsoleti o attribuiti ad altra Istituzione scolastica per razionalizzare/armonizzare l'offerta formativa.

La possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un consistente numero di iscritti pari almeno a 27 allievi (articolo 16 d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81). Ciò al fine di garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe e di non dover ricorrere alle classi articolate, dando quindi una prospettiva di consolidamento, di sviluppo e di qualità alla nuova offerta.

Il nuovo indirizzo non attivato per carenza di alunni iscritti, viene soppresso automaticamente con la programmazione dell'anno scolastico successivo.

2) Atti deliberativi e scadenze

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale.

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza.

Le Province approvano i Piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- a) i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- b) per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- c) il piano dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 21 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e delle figure tecniche professio-

nali che eventualmente saranno oggetto di futuri Accordi, evidenziando in particolare i percorsi triennali da attivare all'interno di ciascuna Istituzione scolastica di istruzione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro il 15 novembre.

Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

Le Province e i Comuni sulla base del piano regionale della rete scolastica, adottato dalla Giunta regionale, attuano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a e b, del d.lgs. 112/98.